

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 giugno 2002, n. 722

Non applicazione delle tasse automobilistiche regionali a favore delle organizzazioni del volontariato che operano nel settore della protezione civile. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'ufficio competente, ai sensi dell'art. 21 commi 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa; .

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le norme attuative dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 e il modello di domanda (Allegato A) da presentare alla Presidente della Giunta regionale - Ufficio temporaneo entrate e fiscalità regionale;

3) di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione il presente atto.

Il Relatore Riommi

La Presidente LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Non applicazione delle tasse automobilistiche regionali a favore delle organizzazioni del volontariato che operano nel settore della Protezione civile. Determinazioni.

La legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 all'articolo 3 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per i veicoli dei quali risultino proprietari, i soggetti aventi sede legale in Umbria iscritti al registro regionale del volontariato, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, al settore protezione civile e al settore salvaguardia ambientale operanti nella protezione civile".

Atteso che è necessario applicare il dettato della norma per consentire agli aventi diritto di beneficiare della esenzione, stabilendo sia i contenuti che deve avere la domanda di esenzione con gli allegati, sia il relativo modello di domanda.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'approvazione delle norme attuative dello stesso articolo 3 e del relativo modello della domanda (Allegato A) da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della ONLUS che chiede l'esenzione dal pagamento della tassa regionale automobilistica.

Norme attuative dell'art. 3, L.R. 22 maggio 2002, n. 5.

1) La domanda per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 22 aprile 2002 n 5, presentata dal Legale rappresentante la ONLUS deve:

- contenere l'indicazione della sede e della iscrizione al registro regionale del volontariato al settore protezione Civile o al settore salvaguardia ambientali e operante nella protezione civile, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994n.15; .
- riportare gli estremi di ogni veicolo di proprietà, per cui si chiede l'esenzione, allegando copia del certificato di proprietà e copia della carta di circolazione;
- riportare l'impegno a segnalare alla Regione dell'Umbria l'eventuale trasferimento di proprietà dei veicoli, nonché qualsiasi altro evento che possa comportare la revoca dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale;
- essere indirizzata, in carta semplice, sul modello approvato, al Presidente della Giunta regionale - Ufficio temporaneo entrate e fiscalità regionale, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

2) L'Ufficio temporaneo entrate e fiscalità regionale svolge l'istruttoria e può chiedere al servizio che ha in carico il registro regionale del volontariato tutte le informazioni necessarie all'istruttoria il quale certifica quanto richiesto.

L'Ufficio entrate e fiscalità regionale può attivare controlli anche a campione.

Lo stesso ufficio adotta formale determinazione sull'accoglimento o meno della domanda di esenzione e comunica al richiedente l'esito della istruttoria specificando la decorrenza dell'esenzione.

3) L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ha effetto a partire dal primo periodo d'imposta successivo alla data di presentazione della domanda di cui al punto 1), fino alla revoca del beneficio.

4) Per la prima applicazione della norma in argomento l'esenzione ha effetto dallo gennaio 2002 se l'ONLUS risulta già iscritta al registro regionale per il volontariato, in caso contrario con effetto dal periodo d'imposta fisso posteriore a tale data.

5) Gli autoveicoli ai quali è stato revocato il regime di esenzione, riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 5/2002, per. il pagamento della tassa automobilistica regionale sono soggetti alle medesime regole valide per l'immatricolazione delle auto nuove.

Termine per la conclusione del procedimento amministrativo.

Il termine per la conclusione del procedimento relativo al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa

automobilistica regionale è fissato in un massimo di giorni 90 e decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda.

Il termine di cui sopra rimane sospeso nei casi previsti al comma 2, art. 3 della L.R. n. 21/1991;

Nel caso in cui l'Ufficio regionale richieda all'ONLUS ulteriore documentazione il termine di cui sopra si interrompe fino all'acquisizione della stessa.

Per quanto non dettagliatamente specificato si fa riferimento a quanto previsto all'art. 3 della L.R. 9 agosto 1991, n.21.

L'istruttore
F.to FRANCESCO SCARSELLETTI